



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORD. N. 29/13

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA IN OCCASIONE DELLA “FESTA DEL BORGO STORICO”

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Tenuto conto che il Borgo Storico ha organizzato per il giorno 16 giugno 2013, lo svolgimento della manifestazione denominata “Festa del Borgo Storico”.

Considerato che la manifestazione interesserà l'area del posteggio Madonna delle Grazie di corso Unione Sovietica, lato ovest.

Dato atto che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà la sosta nell'area interessata dall'evento e per ragioni di sicurezza ne consentirà l'accesso unicamente da via Madonna delle Grazie.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta nella zona interessata dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità.

Sentito l'Ufficio Tecnico.

Visto l'art. 107 comma 3 del T.U. 267/00.

Visti gli art. 5, 6 e 7 del “Codice della Strada” D.L. 30/04/92 n. 285 e relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16/12/92 n. 495

ORDINA

che dalle ore 10,00 alle ore 2,00 del giorno 16 giugno 2013, sia vietata la sosta nell'area posteggio Madonna delle Grazie di corso Unione Sovietica;

che sia vietato l'accesso al parcheggio da corso Unione Sovietica, e sia consentito l'ingresso nell'area unicamente da via Madonna delle Grazie.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso, di emergenza e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Commissario Lino Chiolero.

SUSA, 11.06.2013

Il Responsabile della Polizia Municipale
L. Chiolero

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it